

# COMUNI E COMUNITA' ENERGETICHE

Ruolo dei comuni e modelli di intervento

16 giugno 2021  
Marco Pezzaglia  
Consulente Anci Lombardia e AnciLab  
[www.enusyst.eu](http://www.enusyst.eu)




## CER, Comuni e territorio

- Lo sviluppo delle comunità energetiche incide sulla potenziale razionalizzazione della produzione energetica esistente e, soprattutto, sullo sviluppo di nuova produzione locale
- Le definizioni di comunità energetica disponibili sulla base della normativa europea affidano alla comunità energetica un ruolo più ampio ricomprendente anche l'efficienza energetica, la mobilità, forme varie di aggregazione e l'uso e lo sviluppo delle reti energetiche
- Tali insiemi di attività generano un impatto sul territorio

Il comune è tipicamente la cellula primaria a cui è affidato il ruolo di pianificazione dell'uso del territorio





## Quale ruolo per i comuni ?

- Si rileva, allo stato, da più parti l'intervento dei comuni nello sviluppo di comunità energetiche
- **Il PNRR prevede l'uso di 2,2 miliardi di euro per il sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale**
- Le iniziative sono senz'altro positive nell'ottica di analizzare e sperimentare modelli ed elementi utili ad una ampia diffusione delle comunità dell'energia.
- Il Comune è un soggetto istituzionale che assume un insieme differenziato di ruoli, di rilevante importanza per lo sviluppo delle CER.

# Ruoli dei Comuni nello sviluppo delle CE

Sviluppo economico  
sociale e sostenibilità  
ambientale



## Rapporto tra comuni e autorizzazioni (esempio)

- I comuni gestiscono i processi autorizzativi basati sulle PAS (procedura abilitata semplificativa e comunicazioni)

FONTE / TECNOLOGIA	MODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE	POTENZA(kW)	PROCEDURA PREVISTA
Fotovoltaico	<b>Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici.</b> Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	<b>Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non situati nei centri storici</b> (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze	**	COMUNICAZIONE
	<b>Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto</b> non ricadenti nei casi precedenti	Qualsiasi	PAS
	<b>Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03</b> non ricadenti nei casi precedenti	0 - 20	PAS
	<b>Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe</b> (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE

## Comuni e territorio: attività di regolazione

- L'azione dei comuni nell'ambito dello sviluppo delle comunità energetiche è da inquadrare nell'ambito del ruolo ad essi affidato di enti istituzionalmente preposti all'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale
- (esempio) Piano di Governo del Territorio (Regione Lombardia) che affida precisi compiti ai comuni
- Documento di Piano/Piano dei servizi/Piano delle regole
- Definiscono elementi che incidono sulle potenzialità di sviluppo delle comunità energetiche

L'analisi degli elementi contenuti nel piano di governo del territorio porta ovviamente ad associare il percorso di definizione delle potenzialità di sviluppo delle comunità energetiche con le azioni di tipo pianificatorio e che un comune è chiamato a realizzare come parte fondante delle proprie competenze



## Il ruolo dei comuni e delle leggi regionali

- Le varie esperienze di legge regionale riconoscono e affidano ai comuni un ruolo attivo
- La comunità dell'energia incide su una dimensione prettamente locale che deve coordinarsi con il governo del territorio locale
- La comunità energetica uno strumento partecipativo di valenza pubblica
- Il concetto di sviluppo locale e di prossimità della produzione con il consumo di energia ha portato le varie iniziative di legge regionale a convergere su una caratterizzazione principalmente di carattere comunale o sovra comunale
- Le comunità energetiche sono un mezzo per la valorizzazione delle risorse locali e la cui progettualità non può quindi che essere fondata su una ricognizione delle risorse territoriali e sui principi di governo del territorio locale esercitato dagli enti locali

# Il rapporto tra comuni e comunità energetiche nelle direttive europee

- 
- Direttiva (UE) 2018/2001 - CER
    - *spesso le autorità regionali e locali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di rinnovabili*
    - *partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi*
    - *aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energie rinnovabile*
  - Direttiva (UE) 2019/944 – CEC
    - *autorità comunali come potenziali partecipanti alle CEC*

Elementi che emergono dalla normativa europea che interessano il modello di intervento dei comuni nello sviluppo delle comunità energetiche

- 
- Le comunità energetiche sono soggetti giuridici che possono nascere liberamente e non sono vincolate ad atti espressi delle amministrazioni comunali
  - Possono esserci più comunità energetiche che insistono sullo stesso territorio

Ruolo dei comuni essenziale a livello pianificatorio e, in una certa misura, a favore del coinvolgimento dei cittadini e della creazione di fiducia, piuttosto che la partecipazione diretta dei comuni ad una iniziativa di comunità energetica locale (che è comunque un diritto accordato ai comuni)

## Regime nazionale sperimentale

- DL 162-19 – art. 42 bis: regime sperimentale di recepimento della RED2
  - *Solo utenti e produttori in bassa tensione sottesi alla stessa cabina secondaria*
  - *Potenza degli impianti (solo nuovi) fino a 200 kW*
  - *Benefici di carattere tariffario e incentivi sulla sola energia condivisa (immessa in rete e prelevata dalla rete nella stessa ora dai partecipanti la comunità)*
  - *Modello virtuale*



## Comuni, comunità energetiche e reti energetiche

- Gli Stati membri potranno decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione
- *In materia di reti e infrastrutture le direttive europee consentono quindi alle comunità di poter gestire reti che comunque, date le caratteristiche di volontarietà e di mantenimento in capo ai singoli partecipanti dei loro diritti e doveri in qualità di utenti del sistema e di clienti del mercato, mantengono la caratterizzazione di reti di distribuzione svolgendo quindi un ruolo di pubblica utilità*

## Modelli di intervento dei Comuni

*I Comuni e le loro forme aggregative (Unioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi) sono un importante centro di sviluppo delle comunità energetiche.*


*La natura delle comunità energetiche implica la necessità di attivare un coinvolgimento attivo di cittadini e imprese sia nella creazione di soluzioni istituzionali pubblico/privato sia promuovendo l'iniziativa privata locale, con soluzioni differenziate.*



*Sulla base dell'esperienza rilevata il modello di intervento dei comuni può essere di due tipi (principali)*

## Modalità di intervento diretto

- Il Comune si fa parte attiva assumendo delibere atti a conformare il percorso di formazione di una comunità energetica fino a essere parte fondante di una comunità energetica.
- Costituiscono i passi principali di un intervento diretto (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti passaggi:
  - accordo tra più comuni (opzionale)
  - avvio ed esecuzione di una fase ricognitiva
  - realizzazione di uno studio di fattibilità
  - delibera di costituzione di una comunità energetica o delibera di adesione ad una comunità energetica esistente



## Modalità di intervento indiretto


- Il Comune assume un ruolo super partes di individuazione delle potenzialità, monitoraggio dell'uso delle risorse e dei risultati a garanzia che questi rispettino effettivamente i principi di diffusione di benefici a livello locale.
- Il comune così:
  - *mantiene il suo ruolo primario di pianificazione del governo del territorio senza intervenire nelle dinamiche di sviluppo delle iniziative che rimangono liberamente effettuabili dai privati*
  - *svolge i ruoli attribuitigli dalla legge in materia di autorizzazione degli impianti e più in generale degli interventi (ove previsti)*
  - *svolge un ruolo di garante della bontà e garanzia delle iniziative in termini di compatibilità con il governo del territorio e delle risorse locali e degli effetti che le iniziative dovrebbero riversare sul livello locale*

# Assetto delle comunità energetiche


- La comunità energetica in sé è una definizione ampia che si rifà alla definizione contenuta nelle direttive europee
- La predetta condizione influenza l'accesso all'incentivo, ma non influenza in senso stretto allo stesso modo la configurazione del soggetto giuridico comunità energetica che, in sé, può essere anche un soggetto più ampio che gestisce al suo interno una molteplicità di aggregazioni che rispondono alle predette condizioni
- Quanto sopra è peraltro stato trattato dal GSE nell'ambito della consultazione pubblicata nel mese di marzo 2021 (cfr. punto 2.3) dove il GSE ha dichiarato
  - *la Comunità di energia rinnovabile potrebbe accogliere membri/azionisti che seppur dislocati in aree afferenti a più cabine secondarie vengano gestiti separatamente (per gruppi) ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, nel rispetto del succitato perimetro (cabina secondaria) e degli ulteriori requisiti che il soggetto Comunità di energia rinnovabile e i suoi membri/azionisti devono possedere ai sensi dell'attuale normativa*

# Assetto della produzione

- La normativa primaria in materia di comunità energetiche, in materia di produzione di energia elettrica, sancisce comunque che il produttore, di fatto, è sempre la comunità energetica che svolge tale ruolo in qualità di proprietario degli impianti o in qualità di soggetto che ha la disponibilità di impianti di proprietà di terzi
- L'assetto di mantenimento della proprietà degli impianti di produzione in capo ai soggetti terzi appare particolarmente adeguata al caso delle comunità energetiche dove i soggetti partecipanti possono rimanere gli intestatari delle spese sostenute e, quindi, delle detrazioni fiscali, ove previste



# Comuni e CE: sfruttare le opportunità, ma con attenzione alle criticità. Uno sguardo sintetico.



**Marco Pezzaglia**

Tel +39.347.5456165

info@gpenergia.biz

[www.gpenergia.biz](http://www.gpenergia.biz)

